

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

26 luglio 1957, n. 780 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 1957, n. 220)

Riconoscimento della personalità giuridica al Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto con sede in Roma

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 del codice civile;

Vista la domanda in data 20 giugno 1956, con la quale il Cavaliere del lavoro Mario Negri, presidente della Federazione nazionale dirigenti delle attività commerciali, ausiliari, dei servizi e similari di pubblico interesse (già Associazione nazionale dirigenti aziende commerciali), con sede in Roma, via Nazionale 75, chiede il riconoscimento giuridico del Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto;

Vista la copia autentica dell'11 marzo 1957 dell'atto di costituzione del Fondo predetto, per Notaio dottor Daniele Migliori di Roma, in data 19 giugno 1956, n. 491776 di repertorio, e relativo allegato A contenente lo statuto del Fondo stesso;

Vista la copia autentica dell'11 marzo 1957 dell'atto di modifica dello statuto predetto, per lo stesso notaio, in data 20 febbraio 1957, n. 531583 di repertorio;

Udito il parere del Consiglio di stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico - È concesso il riconoscimento della personalità giuridica al Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, con sede in Roma, e ne è approvato il relativo statuto, composto di 23 articoli nel testo annesso al presente decreto, e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del Sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1957.

GRONCHI

Gui

Visto, il Guardasigilli: Gonella. Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1957.
Atti del governo, registro n. 107, foglio n. 83 - Rileva.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

26 dicembre 1960, n. 1844

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1961, n. 51)

Norme sulla previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e sull'assistenza sanitaria per i dirigenti delle imprese commerciali e di spedizione e trasporto

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 1° luglio 1957, per l'attuazione della previdenza integrativa per i dirigenti di aziende commerciali e delle aziende di trasporto e spedizione, stipulato tra la Confederazione Generale del Commercio, la Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti e la Federazione Nazionale Dirigenti delle Attività Commerciali, Ausiliarie, dei Servizi e Similari di Pubblico Interesse;

Visto lo Statuto del Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di Spedizione e Trasporto, allegato al predetto contratto;

Visto il contratto collettivo nazionale 1° agosto 1957, per il regolamento di attuazione della assistenza sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali e delle aziende di trasporto e spedizione, stipulato tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio, la Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti e la Federazione Nazionale Dirigenti delle Attività Commerciali, Ausiliarie, dei Servizi e Similari di Pubblico Interesse;

Visto il Regolamento del Fondo di Assistenza Sanitaria per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di Trasporto e Spedizione, allegato al predetto contratto;

Visto il contratto collettivo nazionale 1° dicembre 1957, per il regolamento del Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di Trasporto e Spedizione, stipulato tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio, la Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti e la Federazione Nazionale Dirigenti delle Attività Commerciali, Ausiliarie, dei Servizi e Similari di Pubblico Interesse;

Visto il Regolamento del Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di Trasporto e Spedizione, allegato al predetto contratto;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 95 del 13 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che ne accertano l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale;

Decreta:

Articolo unico - I rapporti costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali 1° luglio 1957, 1° agosto 1957 e 1° dicembre 1957, relativi all'attuazione della previdenza integrativa INPS e della assistenza sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali e di spedizione e trasporto, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, nonché alle clausole, dai medesimi richiamate e agli stessi allegate, dello Statuto e dei Regolamenti indicati nel preambolo.

Il trattamento di previdenza e di assistenza sanitaria così stabilito è inderogabile nei confronti di tutti i dirigenti dipendenti dalle imprese commerciali e di trasporto per i quali, trova applicazione l'assicurazione obbligatoria gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1960.

Visto, il Guardasigilli: Gonella. Registrato alla Corte dei Conti, addì 18 febbraio 1961.
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 86 - Villa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

7 febbraio 1966, n. 321

(pubblicato, per riassunto, nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1966, n. 135)

Modificazioni allo Statuto del Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di Spedizione e Trasporto, con sede in Roma

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1957, n. 780, con cui è stata conferita la personalità giuridica al Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di Spedizione e Trasporto con sede in Roma ed è stato approvato il relativo Statuto;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori, e la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960, n. 1844, con cui si è provveduto alla trasposizione normativa dei contratti collettivi nazionali 1° luglio 1957 e 1° dicembre 1957 con cui, rispettivamente, è stato attuato, per i dirigenti predetti, un sistema di previdenza integrativa del trattamento obbligatorio erogato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ed è stato adottato il Regolamento del Fondo di Previdenza gestore di detta previdenza integrativa;

Visto l'art. 20 dello Statuto del Fondo di Previdenza;

Vista la domanda del Presidente del Fondo di Previdenza n. 2106 del 30 ottobre 1964;

Visto il contratto collettivo nazionale stipulato il 21 aprile 1964, con cui sono state apportate alcune modifiche allo Statuto del Fondo di Previdenza;

Visto il contratto collettivo nazionale stipulato il 1° luglio 1964, con cui sono state apportate ulteriori modifiche allo Statuto del Fondo di Previdenza;

Vista la copia autentica del verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza, in data 22 settembre 1964;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli artt. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13 e 16, la soppressione degli artt. 17, 18 e 19 e la conseguente nuova numerazione degli articoli restanti dello Statuto del Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di Spedizione e Trasporto, nel testo indicato dal verbale del Consiglio di Amministrazione del Fondo predetto, redatto dal Dr. Giuseppe Gessi, coadiutore temporaneo del Notaio Daniele Migliori in data 22 settembre 1964, annesso in copia autentica al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Lo Statuto del Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di Spedizione e Trasporto, risulta, pertanto, composto di 20 articoli.

Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1966.

SARAGAT

Delle Fave

Visto il Guardasigilli: Reale. Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1966.

Atti del governo, registro n. 203, foglio n. 57 - Villa.

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI E DI SPEDIZIONE E TRASPORTO MARIO NEGRI

- Con decreto ministeriale 20 luglio 1995 sono state approvate le modifiche relative agli artt. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 dello statuto del Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto Mario Negri, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
- Disposte modifiche agli artt. 6, lett. C, e 12, con delibera degli Organi del Fondo in data 23 settembre 1998, ai sensi dell'art. 59, comma 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- Disposte modifiche con delibera degli Organi del Fondo in data 9 gennaio 2002 e successiva approvazione della Covip con delibera in data 8 agosto 2002.

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FONDI PENSIONE

La Commissione di vigilanza dei Fondi pensione ha iscritto il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto Mario Negri all'Albo dei fondi pensione - 1^ Sezione speciale - Fondi speciali preesistenti con soggettività giuridica, in data 16/12/1999 al n. 1460.